



ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI

IL CANCELLIERE

Provvedimento del Cancelliere-Direttore Generale n. 19/2017
19 luglio 2017

Prot. 383/2017/A

Oggetto: Bando di concorso per borse di studio a favore dei figli dei dipendenti, studenti universitari (art. 59, D.P.R. 509/79) - Anno accademico 2016 - 2017.

Visto l'art. 59 del D.P.R. 509/79, relativo ai benefici di natura assistenziale e sociale per il personale del comparto degli enti pubblici non economici, al quale appartiene l'Accademia;

vista la disponibilità nel Bilancio di Previsione 2017;

informate le Organizzazioni sindacali;

si dispone la pubblicazione dell'allegato bando di concorso per titoli a n. 3 borse di studio, per l'anno accademico 2016-2017, di Euro 400,00 ciascuna per studenti di facoltà universitarie o Istituti equipollenti, riservate ai figli dei dipendenti dell'Accademia in servizio a tempo indeterminato alla data della presente pubblicazione.

IL CANCELLIERE

Allegato Bando

BANDO DI CONCORSO PER BORSE DI STUDIO
A FAVORE DEI FIGLI DEI DIPENDENTI
DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI
(STUDENTI UNIVERSITARI)

Art. 1

L'Accademia Nazionale dei Lincei, ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 16.10.1979 n. 509 e successive modificazioni e integrazioni, bandisce, per l'anno accademico **2016 - 2017**, un concorso per titoli a n. **3** borse di studio di Euro 400.00 ciascuna per studenti di facoltà universitarie o Istituti equipollenti, riservate ai figli dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato alla data del presente bando.

Art. 2

Il predetto concorso è riservato a studenti iscritti a facoltà universitarie (Università o Istituti universitari, Accademie di Belle Arti o Istituti di Istruzione superiore, statali o legalmente riconosciuti i cui titoli siano stati riconosciuti equipollenti dalla normativa vigente), i quali non usufruiscano, per l'anno accademico **2016-2017** di borse di studio concesse da altri Enti né di assegni o sovvenzioni di analoga natura. Tali borse non possono essere cumulate neppure con stipendi o retribuzioni di qualsiasi natura, derivanti da rapporti di lavoro pubblico o privato.

La concessione della borsa di studio può essere richiesta dal dipendente solo per i figli studenti che alla data del presente bando non abbiano superato il compimento del 26° anno di età, risultino a carico del nucleo familiare, non godano di assegni, sovvenzioni, stipendi o retribuzioni di cui al comma precedente.

Ai fini della concessione della borsa sono presi in considerazione solo gli anni previsti dal corso di laurea (laurea breve, laurea specialistica, laurea magistrale).

Art. 3

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere redatta dai dipendenti interessati su appositi stampati disponibili presso la Direzione dei Servizi Amministrativi e dovrà pervenire all'Accademia entro e non oltre 20 giorni dalla data del presente bando.

Art. 4

L'ammissione al concorso degli studenti è subordinata alla presentazione dei seguenti documenti, in carta semplice, da allegare alla domanda di cui al precedente art. 3:

- 1) certificato comprovante le votazioni riportate in almeno tre esami superati nell'anno accademico **2015-2016** (aprile **2016**-marzo **2017**). Gli iscritti al primo anno di corso dovranno presentare il certificato di diploma di Scuola secondaria di secondo grado;
- 2) certificato comprovante l'iscrizione per il **2016-2017** al primo anno di corso o all'anno di corso successivo a quello frequentato nel **2015-2016**;
- 3) dichiarazione del dipendente, come da FAC SIMILE allegato, dalla quale risulti:

- a) professione e stato di ciascun componente il nucleo familiare;
- b) importo annuo lordo dei redditi del dipendente ed eventualmente del coniuge o di altri componenti il nucleo familiare derivanti da lavoro subordinato, autonomo, da pensioni o da beni patrimoniali.

Qualora detti redditi non esistano, deve esserne fatta apposita menzione negativa. Anche i suddetti documenti dovranno essere presentati non oltre i termini di scadenza di cui all'art. 3.

Art. 5

Il Direttore dei Servizi Amministrativi, verificati i requisiti di ammissibilità delle domande, provvede alla compilazione di una ipotesi di graduatoria sulla base dei punteggi previsti dagli allegati 1 e 2, da sottoporre al Cancelliere al quale compete il provvedimento di attribuzione. Ove la suddetta graduatoria superasse il numero delle borse bandite col presente bando, il Cancelliere potrà disporre la concessione di ulteriori borse, vista la disponibilità del bilancio.

Art. 6

Le borse saranno assegnate secondo una priorità determinata in base al profitto scolastico e al reddito del nucleo familiare (oltre al dipendente, il coniuge, i figli, i genitori e suoceri) in rapporto alla consistenza del nucleo familiare stesso.

Per il dettaglio dei criteri di cui al presente articolo, si rinvia agli allegati.

Art. 7

Le borse saranno corrisposte anticipatamente in un'unica soluzione.

Roma, 19 luglio 2017

IL CANCELLIERE



Allegati: 2